

Codice A1817A

D.D. 7 settembre 2016, n. 2324

**Nulla osta ai soli fini idraulici al mantenimento del pontile galleggiante sul Lago d'Orta nello specchio d'acqua antistante l'area censita al N.C.T. mapp.190 del Fg. 14 del Comune di Omegna (VB). Richiedente: Sig.ri Castiglioni Piero e Cerini Lorenzo.**

In data 15/07/2016 prot. n° 3569 (prot. di ricevimento n. 34541/A1817A del 08/08/2016) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania tramite l'Ufficio Convenzione Lago d'Orta – Demanio Idrico Lacuale, l'istanza effettuata dai Sig.ri Castiglioni Piero e Cerini Lorenzo, per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici al mantenimento del pontile galleggiante sul Lago d'Orta nello specchio d'acqua antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 190 del Fg. 14 del Comune di Omegna (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma del Geom. G. Germagnoli in base ai quali è previsto il mantenimento delle opere di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago d'Orta;

#### *determina*

che nulla osta in sanatoria, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché ai Sig.<sup>ri</sup> Castiglioni Piero e Cerini Lorenzo, possa essere rilasciata l'autorizzazione al mantenimento del pontile galleggiante sul Lago d'Orta nello specchio d'acqua antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 190 del Fg. 14 del Comune di Omegna (VB).

L'opera collocata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente vistati dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) il pontile dovrà essere mantenuto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal mantenimento delle opere stesse;

- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento);
- 3) gli ancoraggi dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono vincolati;
- 4) il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 e essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 5) i Sig.<sup>ni</sup> Castiglioni Piero e Cerini Lorenzo sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;
- 6) il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 7) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - vincolo paesaggistico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore  
(Ing. Giovanni Ercole)